

# Ordinary Assist

Fiscal  
Assist  
2017



*Direttore Scientifico e Direttore Responsabile:  
Lelio Cacciapaglia*

Per i contenuti di Fiscal Assist, Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod. Tutti i contenuti presenti sul nostro sito web e nel materiale scientifico edito da Euroconference Spa sono soggetti a copyright. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference spa è vietato.

La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'Editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli Autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'Editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.

*Autorizzazione del Tribunale di Verona n.1981 del 9/05/13*

 **Euroconference**

*In esclusiva per*

 **TeamSystem®**

# Ordinary Assist

## Normativa

- 4 | Saggio di interesse legale: modifica dall'1/1/18
- 4 | Art bonus - Estensione ambito oggettivo
- 4 | Credito d'imposta a imprese produttrici di fonogrammi/videogrammi musicali e imprese organizzatrici/produttrici di spettacoli di musica live – dal 2018 a regime
- 4 | Uso degli strumenti informatici e telematici nel processo tributario - Modifica delle specifiche tecniche
- 5 | È in gazzetta la legge di conversione del D.L. n. 148/2017
- 5 | Crowdfunding – modificato il regolamento

## Prassi

- 6 | Rottamazione dei ruoli - risposte dell'Agenzia entrate - Riscossione
- 6 | Manuale operativo in materia di contrasto all'evasione e alle frodi fiscali: G.d.F.
- 6 | Scissione dei pagamenti art. 17-ter DPR n. 633 del 1972 – versamento dell'acconto IVA
- 7 | Iper-ammortamento: ulteriori chiarimenti sulla determinazione dei costi rilevanti e sui termini per l'acquisizione da parte dell'impresa della perizia giurata
- 8 | Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale: termine per la comunicazione delle informazioni relative al primo anno di rendicontazione
- 8 | Operazioni ipotecarie connesse all'attività di riscossione coattiva da parte degli Enti locali
- 9 | Retribuzioni di risultato: tassazione separata
- 9 | Modalità di riversamento all'Erario dell'acconto IVA del mese di dicembre 2017
- 9 | Depositi fiscali di prodotti energetici: chiarimenti

## Novità dai siti delle Agenzia fiscali

### Codici tributo, causali tributo, specifiche tecniche e modelli

- 10 | Codici tributo
- 10 | Causali contributo
- 10 | Modelli

### L'Agenzia delle entrate informa

- 11 | Software
- 11 | Archivi, elenchi e altre utilità

## Dottrina

11	Consiglio notarile di Milano	✓ Emissione di azioni e conversione in azioni, senza aumento del capitale sociale
12		✓ Aumento del capitale sociale con earn out e bonus shares
	Fondazione nazionale commercialisti	✓ Attività Internazionale ✓ Antimafia, corruzione e mezzi di contrasto
13	Consiglio nazionale notariato	✓ Cessione di azienda con passività – determinazione della base imponibile dell'imposta di registro ✓ Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica

# Ordinary Assist

14  
15

	<ul style="list-style-type: none"><li>✓ Controllo, controllo congiunto e controllo analogo nel Testo unico delle società a partecipazione pubblica</li><li>✓ Sottoscrizione, acquisto, cessione di partecipazioni sociali da parte di PA</li><li>✓ Autenticità del titolo per la trascrizione nei registri immobiliari</li><li>✓ Impignorabilità e conto corrente dedicato</li><li>✓ Vendita fallimentare</li></ul>
--	---

# Ordinary Assist

<b>NORMATIVA</b>	
<p><b>Saggio di interesse legale: modifica dall'1/1/18</b></p> <p>Modificata la misura del saggio degli interessi legali di cui all'art. 1284 del codice civile. Il nuovo tasso è fissato allo 0,3% in ragione d'anno con decorrenza dall'1/1/18. Si ricorda che la variazione del tasso legale impatta su una serie di disposizioni, fiscali e non, che ne prevedono l'applicazione, tra cui:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• adeguamento dei coefficienti dell'usufrutto e delle rendite ai fini delle imposte indirette;</li> <li>• ravvedimento operoso;</li> <li>• rateizzazione di somme dovute in caso di adesione a istituti deflativi del contenzioso;</li> <li>• misura degli interessi non computati per iscritto;</li> <li>• interessi di mora.</li> </ul>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 13/12/17 (G.U. n.292 del 15/12/17)</i></p>
<p><b>Art bonus - Estensione ambito oggettivo</b></p> <p>Il credito d'imposta di cui all'art. 1, co. 1, del D.L. n. 83/2014 (cd. art. bonus) è stato esteso anche alle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione.</p> <p>La disposizione prevede che per le erogazioni liberali in denaro:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;</li> <li>• per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, delle istituzioni concertistico-orchestrali, dei teatri nazionali, dei teatri di rilevante interesse culturale, dei festival, delle imprese e dei centri di produzione teatrale e di danza, nonché dei circuiti di distribuzione;</li> <li>• per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo,</li> </ul> <p>non si applica la detrazione di cui agli art. 15, co. 1, lett. h) e i) e la deduzione di cui all'art. 100, co. 2, lett. f) e g), del Tuir mentre spetta un credito d'imposta del 65% delle erogazioni effettuate.</p>	<p><i>Art. 5 Legge 22/11/17, n. 175 (G.U. n.289 del 12/12/17)</i></p>
<p><b>Credito d'imposta a imprese produttrici di fonogrammi/videogrammi musicali e imprese organizzatrici/produttrici di spettacoli di musica live – dal 2018 a regime</b></p> <p>Continua ad applicarsi a decorrere dall'1/1/18 il credito d'imposta di cui all'art. 7, co. 1-6, del D.L. n. 91/2013 alle imprese produttrici di fonogrammi e di videogrammi musicali e alle imprese organizzatrici e produttrici di spettacoli di musica dal vivo, esistenti almeno dall'1/1/12. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 30% dei costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali. Il credito di imposta, riconosciuto dalla disposizione originaria esclusivamente per opere prime o seconde, è stato esteso anche alle opere terze.</p>	<p><i>Art. 5 Legge 22/11/17, n. 175 (G.U. n.289 del 12/12/17)</i></p>
<p><b>Uso degli strumenti informatici e telematici nel processo tributario - Modifica delle specifiche tecniche</b></p> <p>Ai fini dell'utilizzo degli strumenti telematici nel processo tributario, la dimensione massima consentita di ogni singolo documento informatico è di 10 MB; qualora il</p>	<p><i>Ministero dell'economia e delle finanze, decreto 28/11/17 (G.U. n.288 del 11/12/17)</i></p>

# Ordinary Assist

<p>documento sia superiore alla dimensione massima è necessario suddividerlo in più file.</p> <p>Il numero massimo di documenti informatici che possono essere trasmessi con un singolo invio telematico è pari a 50. La dimensione massima consentita per l'insieme dei documenti informatici trasmessi con un singolo invio telematico è pari a 50 MB.</p>	
<p><b>È in gazzetta la legge di conversione del D.L. n. 148/2017</b></p> <p>È stata pubblicata la legge 4/12/17, n. 172 di conversione del D.L. n. 148/2017 cd. collegato fiscale. Le relative disposizioni sono state esaminate in dettaglio nello <b>Special Assist n. 9/2017.</b></p>	<p><i>Legge 4/12/17, n. 172 (G.U. n.284 del 05/12/17)</i></p>
<p><b>Crowdfunding – modificato il regolamento</b></p> <p>Sono state apportate modifiche al Regolamento sulla raccolta di capitali di rischio tramite portali on-line, adottato con delibera n. 18592 del 26/6/13.</p> <p>Tra le altre modifiche è stato previsto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• che tutte le PMI, non solo le start-up e le PMI innovative, potranno avvalersi dei portali <i>on-line</i> per la raccolta di capitale di rischio;</li> <li>• l'obbligo, in capo ai gestori dei portali per la raccolta di capitali on-line, di aderire a sistemi di indennizzo o di dotarsi di copertura assicurativa;</li> <li>• per l'obbligo di sottoscrizione da parte di investitori qualificati, in alternativa alla sottoscrizione della quota del 5% del capitale, l'offerta può perfezionarsi anche in caso di sottoscrizione di una quota minore, pari al 3% laddove la società PMI sia in possesso della certificazione del bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato relativo agli ultimi 2 esercizi precedenti l'offerta.</li> </ul> <p>Le nuove disposizioni entreranno in vigore il 3/1/18. L'obbligo di adesione a un sistema di indennizzo o la stipula dell'assicurazione entrerà, invece, in vigore dopo 6 mesi dalla pubblicazione del regolamento sulla G.U.</p>	<p><i>CONSOB, delibera 29/11/17 (G.U. n.289 del 12/12/17)</i></p>

# Ordinary Assist

<b>PRASSI</b>	
<p><b>Rottamazione dei ruoli - risposte dell’Agenzia entrate - Riscossione</b>  <b>Pubblicato dall’ODCEC di Roma ulteriori risposte dell’Agenzia delle entrate – Riscossione ai quesiti dei commercialisti (Quarta parte) sulla rottamazione dei ruoli.</b></p>	<p><a href="#"><u>ODCEC Roma, documento Rottamazione dei ruoli</u></a></p>
<p><b>Rottamazione bis ruoli 2000 – 2016</b> - Coloro che per i ruoli iscritti dal 2000 al 2016, hanno presentato istanza di rottamazione e non hanno provveduto al pagamento di tutte o di parte delle cartelle rottamate sono decaduti e non possono accedere alla rottamazione bis.</p> <p>Si può usufruire della nuova possibilità di definizione agevolata solo per cartelle/avvisi non inclusi nella precedente richiesta presentata ai sensi dall’art. 6 del DL 193/2016, ma è anche possibile rottamare quelle cartelle/avvisi interessati da una rateazione in corso al 24/10/16, la cui precedente richiesta di definizione agevolata è stata respinta a seguito del mancato pagamento delle rate fino al 31/12/16 della predetta rateizzazione.</p> <p><b>Regolarizzazione istanze respinte-non in regola con vecchio piano di dilazione in essere al 24/10/16</b> - nei casi di rigetto della precedente richiesta di definizione agevolata a causa del mancato pagamento di tutte le rate scadute al 31/12/2016 dei piani di dilazione in essere al 24/10/2016, il contribuente deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• presentare entro il 15/5/18 una istanza, utilizzando l’apposito modello DA2000/17 (in corso di pubblicazione sul sito), indicando le cartelle che intende definire in via agevolata in base alla nuova legge;</li> <li>• pagare entro il 31/7/18, l’importo di tutte le rate scadute al 31/12/2016 delle rateizzazioni in corso al 24/10/16 come determinato dall’Agente della riscossione con propria comunicazione che verrà inviata entro il 30/6/18. Il mancato pagamento di tale importo entro la scadenza determina la improcedibilità dell’istanza di rottamazione presentata.</li> <li>• la rottamazione degli importi residui potrà essere pagata in unica soluzione a ottobre 2018 o in tre rate: ottobre 2018 (40%), novembre 2018 (40%) e febbraio 2019 (20%).</li> </ul> <p>Le medesime regole valgono anche per chi non ha presentato la DA entro il 21/4/17 e non ha ottemperato ai pagamenti delle rate al 31/12/16 di rateizzazioni in essere al 24/10/16.</p> <p><b>Impatto della definizione agevolata in tema di rateizzazione 1-</b> Nei casi di accoglimento della originaria rottamazione, se il debitore non ha effettuato il pagamento (o il versamento sia stato insufficiente o tardivo) di una qualsiasi rata del piano di definizione, non è possibile chiedere una rateizzazione del debito ai sensi dell’art. 19 del DPR 602/1973.</p> <p><b>Impatto della definizione agevolata in tema di rateizzazione 2-</b> il contribuente in regola con i pagamenti delle rate scadute a tutto il 31/12/16, ma che non ha effettuato il pagamento della prima o unica rata della rottamazione, potrà riprendere i pagamenti delle rate a seguito di apposita comunicazione dell’ADR che contiene un nuovo piano di ammortamento, dove saranno richiamati gli estremi del provvedimento di rateizzazione di riferimento, del debito residuo, nello stesso numero di rate non versate del piano originario.</p>	
<p><b>Manuale operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali: G.d.F.</b>  <b>Pubblicato il nuovo “Manuale Operativo in materia di contrasto all’evasione e alle frodi fiscali”, con cui sono state aggiornate le direttive operative della Guardia di Finanza concernenti l’esecuzione delle verifiche, dei controlli fiscali e delle indagini di polizia economico-finanziaria finalizzate al contrasto dell’evasione, dell’elusione e delle frodi fiscali. Il Manuale entrerà in vigore il 1/1/18.</b></p>	<p><a href="#"><u>G.d.F. Manuale (4 volumi)</u></a></p>
<p><b>Scissione dei pagamenti: versamento dell’acconto IVA</b>  <b>Forniti chiarimenti in merito all’assolvimento, da parte dei soggetti riconducibili nell’ambito soggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti di cui all’art. 17-ter</b></p>	<p><i>Agenzia delle entrate, circolare n. 28 del 15/12/17</i></p>

# Ordinary Assist

<p><b>del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, dell'obbligo di versamento dell'acconto dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'art. 6, co. 2, della L. 29 dicembre 1990, n. 405.</b></p>	
<p>È stato precisato che, come chiarito dalla citata circolare n. 27/E del 2017, ai fini dell'acconto IVA, che dovrà essere determinato secondo uno dei metodi (storico, previsionale o effettivo) previsti dalla specifica disciplina, le PA e Società soggetti passivi IVA dovranno tenere conto dell'imposta versata all'Erario nell'ambito della scissione dei pagamenti ossia, dell'imposta versata direttamente (soggetti di cui al co. 01 dell'art. 5 del DM) ovvero dell'imposta versata a seguito della liquidazione periodica (soggetti di cui al co. 1 dell'art. 5 del DM); l'acconto IVA dovrà essere determinato unitariamente e, pertanto, i soggetti interessati dovranno versare un unico acconto che tenga conto anche dell'imposta dovuta nell'ambito della scissione dei pagamenti.</p> <p><b>Acconto 2017</b> - Le PA e Società che, ai sensi dell'art. 5, co. 01 del D.M. 23 gennaio 2015, versano separatamente l'imposta dovuta ai sensi dell'art. 17-ter del DPR n. 633 del 1972, ove decidano di determinare l'acconto IVA con il metodo storico, dovranno effettuare un versamento unitario computando nella base di calcolo determinata secondo le regole sopra richiamate, l'ammontare dell'imposta da scissione dei pagamenti divenuta esigibile nel mese di novembre 2017, ovvero, in caso di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017.</p> <p>Le PA e Società che, invece, provvedono, ai sensi del co. 1 dell'art. 5 del D.M., alla doppia annotazione delle fatture di acquisto, nei registri di cui all'art. 23 e 25 del DPR n. 633 del 1972, dovranno determinare analogamente l'acconto IVA computando nella base di calcolo determinata secondo le regole ordinarie, l'ammontare dell'imposta da scissione dei pagamenti divenuta esigibile nel mese di novembre 2017, ovvero, in caso di liquidazione trimestrale, nel terzo trimestre del 2017.</p> <p>Le speciali modalità di calcolo dell'acconto IVA per l'anno 2017, ove determinato con metodo storico, riguardano solo i soggetti che dall'1/7/17 sono riconducibili nell'ambito soggettivo della scissione dei pagamenti. I soggetti passivi IVA (Pubbliche Amministrazioni) che dal 1° gennaio 2015 applicano la scissione dei pagamenti, ai fini della determinazione dell'acconto dovuto nel mese di dicembre 2017, ove determinato con metodo storico, non dovranno, invece, fare riferimento all'imposta divenuta esigibile nel mese di novembre 2017 ovvero nel terzo trimestre 2017, in quanto tali soggetti tengono già conto, nelle liquidazioni relative all'anno 2016, dell'imposta assoggettata al meccanismo della scissione dei pagamenti.</p>	
<p><b>Iper ammortamento - Ulteriori chiarimenti sulla determinazione dei costi rilevanti e sui termini per l'acquisizione da parte dell'impresa della perizia giurata</b></p> <p>In risposta a quesiti sono stati forniti chiarimenti in relazione alla disciplina agevolativa introdotta dai commi 9, 10 e 11 dell'art. 1 della legge 11/12/16, n. 232 (Legge di bilancio 2017) per gli investimenti in beni strumentali finalizzati alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello c.d. "Industria 4.0".</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 152 del 15/12/17</i></p>
<p>È stato precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ai fini della quantificazione del costo rilevante agli effetti dell'iper ammortamento, rilevano anche gli oneri accessori di diretta imputazione come previsto dall'art. 110, co. 1, lettera b), del TUIR e che per la concreta individuazione dei predetti oneri occorre far riferimento, in via generale, ai criteri contenuti nel Principio contabile OIC 16, indipendentemente dai principi contabili adottati dall'impresa;</li> <li>• ai sensi dell'art. 1, co. 93, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, richiamato dall'art. 1, co. 13, della legge n. 232 del 2016, le "costruzioni" non rientrano nell'ambito di applicazione dell'agevolazione in questione (v. anche il paragrafo 9 della circolare n. 4/E del 30 marzo 2017 sul super ammortamento);</li> <li>• nei limiti in cui tali piccole opere murarie non presentino una consistenza volumetrica apprezzabile e, quindi, non assumano natura di "costruzioni" ai sensi della disciplina catastale, gli stessi costi possono configurarsi come oneri accessori e rilevare ai fini della disciplina dell'iper ammortamento;</li> <li>• gli accessori costituenti elementi strettamente indispensabili per la funzione che una determinata</li> </ul>	

# Ordinary Assist

macchina è destinata a svolgere nell'ambito dello specifico processo produttivo possano assumere rilevanza agli effetti della disciplina agevolativa nei limiti in cui costituiscano ordinaria dotazione del cespite principale;

- per ragioni di semplificazione e di certezza, sia per i contribuenti che per gli Uffici chiamati ad effettuare le attività di controllo, può individuarsi, in via amministrativa, un limite quantitativo forfetario entro il quale si ritiene verificata la circostanza che le attrezzature e gli accessori strettamente necessari al funzionamento del bene dell'allegato A costituiscono "normale dotazione" del bene medesimo; più precisamente, il Ministero dello Sviluppo economico ha ritenuto che tale limite forfetario possa essere determinato in ragione del 5% del costo del bene principale rilevante agli effetti dell'iper ammortamento. Nel limite di tale importo, quindi, si può presumere che le dotazioni possano essere considerate accessorie, sempreché, ovviamente, i costi di tali dotazioni siano effettivamente sostenuti e debitamente documentati;
- resta ferma la facoltà per l'impresa di applicare l'iper ammortamento sulle attrezzature ed accessori in questione anche per l'importo che eccede il predetto limite del 5%. Tuttavia, in questo caso sarà onere del contribuente dimostrare in sede di controllo gli elementi a supporto dei maggiori costi inclusi nell'agevolazione;
- le soluzioni sopra indicate possano trovare applicazione tanto nel caso in cui gli elementi accessori vengano acquisiti in uno con l'atto di investimento nel bene principale, sia nel caso in cui vengano acquisiti separatamente anche presso altri fornitori;
- in merito al termine del 31 dicembre 2017 per i professionisti incaricati della perizia giurata, è sufficiente che il professionista incaricato consegni all'impresa entro la data del 31 dicembre 2017 una perizia asseverata e, quindi, dotata comunque di assunzione di responsabilità circa la certezza e la veridicità dei suoi contenuti. La consegna entro il 31 dicembre della perizia asseverata e la sua acquisizione da parte dell'impresa dovrà risultare da un atto avente data certa (ad esempio, invio della perizia asseverata in plico raccomandato senza busta oppure invio della stessa tramite posta elettronica certificata). Resta inteso, naturalmente, che il documento successivamente esibito per il giuramento dovrà essere esattamente il medesimo inviato all'impresa;
- il costo della perizia giurata o dell'attestazione di conformità non assume rilevanza, comunque, ai fini della agevolazione in questione, a prescindere dalle modalità di contabilizzazione in bilancio, trattandosi semplicemente di un onere il cui sostenimento è richiesto esclusivamente ai fini dell'ottenimento del beneficio fiscale.

<p><b>Scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale: termine per la comunicazione delle informazioni relative al primo anno di rendicontazione</b></p> <p>Fissato al 9/2/18 il termine per trasmettere le comunicazioni delle informazioni relative all'anno 2016 del country by country reporting. La proroga riguarda tutti i contribuenti per i quali il termine ordinario relativamente al primo anno di rendicontazione sarebbe scaduto al 31/12/17; si tratta delle imprese il cui periodo d'imposta inizia il 1° gennaio 2016 o in data successiva e chiude al 31 dicembre 2016 e le imprese il cui periodo d'imposta inizia il 1° gennaio 2016 o in data successiva e chiude prima del 31 dicembre 2016. La disposizione riguarda solo i gruppi di imprese con ricavi complessivi superiori a 750 milioni di euro.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 288555 dell'11/12/17</i></p>
<p><b>Operazioni ipotecarie connesse all'attività di riscossione coattiva da parte degli Enti locali</b></p> <p>È stato precisato che le agevolazioni fiscali previste dagli artt. 47, commi 1 e 2, e 47-bis, del D.P.R. n. 602 del 1973 possano essere applicate anche nelle ipotesi in cui l'amministrazione comunale provveda a riscuotere coattivamente le proprie entrate</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 149 del 12/12/17</i></p>

# Ordinary Assist

<p>tributarie e patrimoniali, sia direttamente che tramite affidamento ai soggetti di cui all'art. 52, co. 5, lettera b), del decreto legislativo 15/12/97, n. 446.</p> <p>La disciplina in commento è riferita alla riscossione coattiva delle entrate, anche tributarie, proprie dei "comuni", e non si applica, dunque, alla riscossione coattiva di altre amministrazioni od Enti locali.</p> <p>Si ricorda che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'art. 47, co. 1, del D.P.R. n. 602 del 1973 prevede che le trascrizioni e le cancellazioni dei pignoramenti nonché le iscrizioni e le cancellazioni di ipoteche richieste dal concessionario sono eseguite "in esenzione da ogni tributo e diritto"; il successivo co. 2 stabilisce inoltre che i conservatori sono "tenuti a rilasciare in carta libera e gratuitamente al concessionario l'elenco delle trascrizioni ed iscrizioni relative ai beni da lui indicati, contenente la specificazione dei titoli trascritti, dei crediti iscritti e del domicilio dei soggetti a cui favore risultano fatte le trascrizioni ed iscrizioni";</li> <li>• l'art. 47-bis dispone, invece, al co. 1, che gli Uffici "rilasciano gratuitamente ai concessionari e ai soggetti da essi incaricati le visure ipotecarie relative agli immobili dei debitori iscritti a ruolo e dei coobbligati".</li> </ul>	
<p><b>Retribuzioni di risultato: tassazione separata</b></p> <p>In risposta a quesiti è stato precisato che qualora nel 2017 siano erogate retribuzioni di risultato relative agli anni 2013, 2014 e 2015, la tassazione separata è applicabile alle retribuzioni relative agli anni 2013 e 2014, mentre per quella relativa al 2015 occorre valutare se ricorrono le condizioni per l'applicazione di detta tassazione, fermo restando che la circostanza che l'erogazione avvenga oltre l'anno immediatamente successivo a quello di maturazione di per sé non è sufficiente a ritenere non fisiologico il ritardo.</p>	<p><i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 151 del 13/12/17</i></p>
<p><b>Depositi fiscali di prodotti energetici: chiarimenti</b></p> <p>Forniti chiarimenti sull'autorizzazione all'istituzione e all'esercizio e indirizzi applicativi.</p>	<p><a href="#"><u>Agenzia delle dogane, circolare n. 14 del 4/12/17</u></a></p>

# Ordinary Assist

NOVITÀ DAI SITI DELLE AGENZIE FISCALI		
CODICI TRIBUTO, CAUSALI TRIBUTO, SPECIFICHE TECNICHE E MODELLI		
CODICI TRIBUTO		
Istituzione dei codici tributo per il versamento di somme dovute a seguito delle comunicazioni inviate ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600/1973	<ul style="list-style-type: none"> <li>• "915D"- ART. 36-BIS D.P.R. 600/73. IRAP – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA DI CUI ALL'ART. 1, CO. 21, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190 - IMPOSTA</li> <li>• "916D"- ART. 36-BIS D.P.R. 600/73. IRAP – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA DI CUI ALL'ART. 1, CO. 21, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190 - INTERESSI</li> <li>• "917D"- ART. 36-BIS D.P.R. 600/73. IRAP – UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA DI CUI ALL'ART. 1, CO. 21, DELLA LEGGE 23 DICEMBRE 2014, N. 190 - SANZIONI</li> </ul> <p>Il codice di riferimento utilizzato in autoliquidazione è "3883"</p>	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 150 del 12/12/17</i>
CAUSALI CONTRIBUTO		
Istituzione causale contributo (FAST) per la riscossione, tramite modello F24, dei contributi da destinare al finanziamento del Fondo per i Dipendenti da Aziende del Settore Turismo "FAST"	"FAST" denominata "Fondo per i Dipendenti da Aziende del Settore Turismo FAST"	<i>Agenzia delle entrate, risoluzione n. 148 del 6/12/17</i>
MODELLI		
Approvazione modello FTT	Approvazione del modello FTT per la dichiarazione dell'Imposta sulle Transazioni Finanziarie (Financial Transaction Tax), delle relative istruzioni e delle specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati	<i>Agenzia delle entrate, provvedimento del direttore n. 294475 del 15/12/17</i>

# Ordinary Assist

L'AGENZIA DELLE ENTRATE INFORMA	
<p><b>Software</b> Disponibili i seguenti aggiornamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• software di compilazione modello Consolidato nazionale e mondiale (Cnm) 2017 (versione 1.0.2);</li> <li>• software di controllo modello Consolidato nazionale e mondiale (Cnm) 2017 (versione 1.0.2).</li> </ul>	<p><i>Agenzia delle entrate, sul sito internet dall'1/12 al 15/12</i></p>
<p><b>Archivi, elenchi e altre utilità</b> Disponibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Audizione del direttore presso la Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e innovazione delle pubbliche amministrazioni e sugli investimenti complessivi riguardanti il settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione;</li> <li>• nuovo numero della rivista scientifica "Territorio Italia".</li> </ul> <p>Disponibili i seguenti aggiornamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• tabella degli Enti convenzionati per pagamenti di tributi;</li> <li>• tabelle dei codici tributo e altri codici per il modello F24 e archivi del software di controllo.</li> </ul>	

# Ordinary Assist

## DOTTRINA

<p><b>Emissione di azioni e conversione in azioni, senza aumento del capitale sociale: Consiglio notarile di Milano</b></p> <p><b>Pubblicata da parte dei notai di Milano una massima in tema di legittimità delle delibere di modifica dello statuto in virtù delle quali vengono emesse nuove azioni senza corrispondente aumento del capitale sociale. Di seguito la massima.</b></p>	<p><a href="#"><u>CNM, massima n. 169</u></a></p>
<p><i>In presenza di azioni senza indicazione del valore nominale, ai sensi dell'art. 2346, co. 3, c.c., l'insussistenza di una necessaria relazione tra la modifica del numero delle azioni (tanto in aumento quanto in riduzione) e l'importo della variazione del capitale sociale rende legittime le deliberazioni di modifica dello statuto in virtù delle quali vengono emesse nuove azioni senza corrispondente aumento del capitale sociale, ferma restando l'applicazione della disciplina dell'operazione di volta in volta realizzata.</i></p> <p><i>Ciò vale in particolare per le ipotesi di seguito esposte.</i></p> <p><i>a) Emissione di nuove azioni a pagamento: si ritiene legittima una deliberazione di modifica dello statuto avente ad oggetto l'emissione di nuove azioni, a pagamento, senza alcun corrispondente aumento del capitale sociale - nel rispetto della disciplina degli artt. 2438, 2439, 2440 e 2441, nonché dell'art. 2443 c.c., in caso di delega - con conseguente imputazione dell'intero prezzo di emissione, in relazione a tutte le azioni sottoscritte, a riserva sovrapprezzo.</i></p> <p><i>b) Conversione in azioni di nuova emissione: si ritiene legittima una deliberazione di modifica dello statuto avente ad oggetto la conversione di obbligazioni convertibili o di altri strumenti finanziari convertibili (ivi compresi quelli di cui agli artt. 2411, co. 3, c.c., e 2346, co. 6, c.c.) in azioni di nuova emissione, senza alcun corrispondente aumento del capitale sociale della società emittente. In tali circostanze, se sussiste obbligo di rimborso, l'intero ammontare del debito gravante sulla società emittente a fronte dell'emissione delle obbligazioni o degli strumenti finanziari partecipativi è imputato a riserva sovrapprezzo; se invece si tratta di strumenti finanziari partecipativi senza obbligo di rimborso, la conversione non è subordinata alla sussistenza, al momento della conversione, della riserva iscritta a fronte dell'apporto effettuato dai sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi.</i></p> <p><i>c) Emissione di nuove azioni a titolo gratuito: si ritiene altresì legittima una deliberazione di modifica dello statuto avente ad oggetto l'emissione di nuove azioni, senza aumento di capitale e senza nuovi conferimenti, al fine di dare esecuzione all'assegnazione di utili ai prestatori di lavoro dipendenti delle società o di società controllate, ai sensi e nei limiti dell'art. 2349, co. 1, c.c., qualora lo statuto preveda in via generale la facoltà dell'assemblea di assegnare utili ai dipendenti.</i></p>	
<p><b>Aumento del capitale sociale con earn out e bonus shares": Consiglio notarile di Milano</b></p> <p><b>Pubblicata da parte dei notai di Milano la seguente massima in tema di legittimità aumenti di capitale con conferimenti in natura in cui vi è la previsione di emissione, con efficacia successiva alla sottoscrizione dell'aumento, di un numero di azioni ulteriori rispetto a quelle emesse nel momento della sottoscrizione, al verificarsi di condizioni inerenti l'oggetto del conferimento (es. il raggiungimento di determinati risultati economici dell'azienda conferita o della società le cui partecipazioni sono state conferite). Di seguito la massima.</b></p>	<p><a href="#"><u>CNM, massima n. 170</u></a></p>
<p><i>In caso di aumento di capitale con conferimenti in natura è legittimo prevedere l'emissione, con efficacia in un momento successivo alla sottoscrizione dell'aumento, di un numero di azioni ulteriori rispetto a quelle emesse nel momento della sottoscrizione, al verificarsi di condizioni inerenti l'oggetto del conferimento, quali ad esempio il raggiungimento di determinati risultati economici dell'azienda conferita o della società le cui partecipazioni sono state conferite (così realizzando un effetto analogo al c.d. «earn out» dei contratti di compravendita di aziende o partecipazioni). Siffatta pattuizione, in presenza di azioni con valore nominale,</i></p>	

# Ordinary Assist

comporta una successiva e ulteriore variazione del capitale sociale, ed è pertanto subordinata alla circostanza che la relazione di stima ai sensi dell'art. 2343 c.c. (o ai sensi dell'art. 2343-ter c.c.) attesti che il valore di quanto conferito sia almeno pari all'ammontare dell'aumento di capitale comprendente anche l'importo dell'earn out. Diversamente, qualora la società abbia azioni prive di indicazione del valore nominale, la deliberazione che prevedesse la successiva (ed eventuale) emissione di nuove azioni a favore del sottoscrittore potrebbe disporre la sola variazione del numero di azioni di compendio dell'aumento di capitale, mantenendo fermo l'importo dell'aumento di capitale (con conseguente riduzione della parità contabile delle azioni precedentemente emesse), senza necessità della ulteriore «copertura» da parte della relazione di stima.

È altresì legittimo che in caso di aumento di capitale in denaro la deliberazione di aumento preveda l'emissione, con efficacia in un momento successivo alla sottoscrizione dell'aumento, di un numero di azioni ulteriori rispetto a quelle emesse nel momento della sottoscrizione, al verificarsi di condizioni «soggettive» inerenti ciascun sottoscrittore, quali ad esempio la mancata alienazione delle azioni sottoscritte per un determinato periodo di tempo (dando così luogo all'emissione delle c.d. «bonus shares», talvolta previste per premiare la «fedeltà» dei nuovi azionisti nel periodo successivo a un aumento di capitale).

In tal caso, in mancanza di indicazione del valore nominale delle azioni, la deliberazione di aumento può limitarsi a prevedere l'incremento del numero di azioni emesse a fronte del medesimo conferimento in denaro, senza alcuna modifica dell'importo dell'aumento, bensì con conseguente riduzione della parità contabile delle azioni precedentemente emesse. Diversamente, qualora la società avesse azioni con indicazione del valore nominale, l'emissione delle bonus shares comporterebbe una ulteriore variazione dell'importo dell'aumento che dovrebbe pertanto essere «coperto» da quanto versato dai sottoscrittori in sede di liberazione delle azioni iniziali (dovendosi infatti imputare a capitale, al momento dell'emissione delle bonus shares, una corrispondente parte della riserva vincolata creatasi con l'aumento stesso).

In ciascuno dei casi succitati, la relazione degli amministratori e il parere di congruità del collegio sindacale (o della società di revisione) previsti dall'art. 2441, co. 6, c.c. - ove non rinunciati dall'unanimità dei soci - devono riferirsi al numero massimo delle azioni oggetto di emissione, comprensivo quindi di quelle da assegnare a titolo di earn out o di bonus shares.

## Attività Internazionale: Fondazione nazionale commercialisti

**Pubblicate le novità e gli sviluppi in ambito internazionale, con riferimento alle diverse attività svolte dai commercialisti e in particolare alle aree di fiscalità, bilancio, revisione, antiriciclaggio ed insolvenza.**

[FNC, informativa periodica del 11/12/17](#)

## Antimafia, corruzione e mezzi di contrasto: Fondazione nazionale commercialisti

**Pubblicato un documento sulla legge 17/10/17, n. 161, recante "Modifiche al codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, al codice penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale e altre disposizioni. Delega al Governo per la tutela del lavoro nelle aziende sequestrate e confiscate", entrata in vigore il 19/11/17 che apporta modifiche al c.d. codice antimafia e ad altre disposizioni di legge.**

**Il documento si compone di 4 parti:**

- Prospetto di sintesi delle modifiche normative;
- Innovazioni sui presupposti e sul procedimento per l'applicazione delle misure di prevenzione;
- Modifiche alla gestione e alla destinazione dei beni - l'ANBSC;
- Tutela dei terzi e rapporti con le procedure concorsuali.

[FNC, informativa periodica del 5/12/17](#)

## Cessione di azienda con passività – determinazione della base imponibile dell'imposta di registro: Consiglio nazionale notariato

**Analizzato il tema della determinazione della base imponibile della cessione di azienda**

[CNN, studio n.99.2017](#)

# Ordinary Assist

<p><b>con passività nell'imposta di registro. Lo studio dei notai affianca alle considerazioni di carattere generale un'analisi delle formule contrattuali utilizzate negli atti di cessione di azienda per stabilire la sorte dei debiti aziendali, al fine di valutare se e come esse possano incidere sull'applicazione della disciplina della determinazione della base imponibile agli effetti dell'imposta di registro.</b></p>	
<p>In particolare, i notai hanno affermato che le disposizioni relative alla cessione di azienda contenute nel TUR, nell'attribuire espressamente, ai fini della valorizzazione dell'azienda, una rilevanza (in negativo) alle passività aziendali trasferite all'acquirente, a prescindere dalla necessità o meno di una specifica pattuizione contrattuale definibile nei termini di un acollo, depongono nel senso di una considerazione unitaria della cessione dell'azienda, la cui consistenza comprende beni e rapporti giuridici, attivi e passivi.</p> <p>I debiti aziendali trasferiti concorrono a determinare in negativo il valore dell'oggetto della cessione, senza che possa trovare applicazione rispetto ad essi il principio di cui all'art. 43 co. 2 del TUR secondo cui «<i>i debiti e gli altri oneri accollati e le obbligazioni estinte per effetto dell'atto concorrono a formare la base imponibile</i>».</p> <p>Ne deriva che, ai sensi dell'art. 51 co. 1 del TUR, l'imposta di registro deve essere applicata alla cessione di azienda sulla base del valore dichiarato in atto o (in mancanza o se superiore) del corrispettivo pattuito, che ben le parti possono parametrare al valore netto dell'azienda, senza che ad esso si debbano aggiungere le passività aziendali trasferite (non trovando applicazione l'art. 43, co. 2).</p> <p>Invece, l'indicazione in atto di un corrispettivo (superiore al valore netto eventualmente dichiarato) "al lordo" delle passività aziendali trasferite, può ingenerare confusione, poiché solo attraverso un'esegesi complessiva delle disposizioni contrattuali si potrebbe superare una censura degli Uffici fiscali ex art. 43 co. 2 e art. 51 co. 1, dimostrando sul piano sostanziale che la volontà delle parti in ordine alla pattuizione del corrispettivo si concentra sul prezzo al netto e che le formule contrattuali, relative all'acollo, hanno una mera rilevanza descrittiva della consistenza del bene.</p> <p>Inoltre, anche nell'ipotesi limite della cessione di azienda con passività ad essa relative (almeno) pari all'attivo, è stato affermato che a fronte di un valore pari a zero assumerà rilievo determinante l'indicazione del prezzo effettivamente pattuito dalle parti, in presenza del quale non potrebbe venire in dubbio la stessa natura onerosa dell'atto che giustifica l'applicazione delle conclusioni di cui sopra anche a questa fattispecie.</p>	
<p><b>Tipi di società in cui è ammessa la partecipazione pubblica: Consiglio nazionale notariato</b></p> <p><b>Analizzate le disposizioni del Testo unico delle società a partecipazione pubblica in merito alle poste alle PA circa la tipologia di società in cui è ammessa la loro partecipazione.</b></p> <p><b>In particolare, le pubbliche amministrazioni non possono che partecipare a determinati tipi di società e, se vi partecipano in modo o misura tale da potervi esercitare il controllo, non possono sfruttarne integralmente le potenzialità riservate in generale dal diritto societario alla autonomia statutaria di ciascuno di quei tipi.</b></p> <p><b>I notai si sono concentrati sui seguenti punti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>A quali i tipi di società può partecipare una PA e a quali non è possibile che vi partecipi.</b></li> <li>• <b>Cosa succede se la PA costituisce una società di un tipo non consentito;</b></li> <li>• <b>Cosa succede se ne acquista una partecipazione;</b></li> <li>• <b>Cosa succede se la società alla quale legittimamente partecipa si trasforma in un tipo sociale diverso da quelli consentiti;</b></li> <li>• <b>Limitazioni poste all'autonomia statutaria in punto di scelta delle soluzioni organizzative in tema di controllo.</b></li> </ul>	<p><a href="#">CNN, studio n.227/2017</a></p>

# Ordinary Assist

<p><b>Controllo, controllo congiunto e controllo analogo nel Testo unico delle società a partecipazione pubblica: Consiglio nazionale notariato</b></p> <p>Analizzate le definizioni di “controllo”, “controllo pubblico”, “controllo analogo” e “controllo analogo congiunto” fissate dal d.lgs. 19/8/16, n. 175 TUSP in funzione dei vari segmenti di disciplina applicabile alle società a partecipazione pubblica.</p>	<p><a href="#">CNN, studio n.228/2017</a></p>
<p><b>Sottoscrizione, acquisto, cessione di partecipazioni sociali da parte di PA: Consiglio nazionale notariato</b></p> <p>Analizzati i profili operativi, rilevanti nell’ambito dell’attività del notaio, concernenti gli atti di sottoscrizione, acquisto e cessione di partecipazioni in società pubbliche.</p> <p>Il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica ha introdotto un procedimento comune a tali diverse fattispecie consistente nell’adempimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• dell’onere di motivazione analitica;</li> <li>• dell’obbligo di trasmissione della delibera motivata alla Corte dei conti e all’AGCOM.</li> </ul> <p>I notai individuano, altresì, le varie tipologie di atti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• per i quali è richiesta la sussistenza di detti requisiti - quali gli atti costitutivi di società, gli aumenti di capitale, le modifiche dell’oggetto sociale, le trasformazioni, i trasferimenti di sede all’estero, le revocche dello stato di liquidazione e le controverse ipotesi di fusione e scissione;</li> <li>• non soggetti a tali adempimenti - alienazione di partecipazioni detenute da PA e la costituzione di vincoli sulle stesse.</li> </ul>	<p><a href="#">CNN, studio n.229/2017</a></p>
<p><b>Autenticità del titolo per la trascrizione nei registri immobiliari: Consiglio nazionale notariato</b></p> <p>Analizzato il tema dell’autenticità del titolo per la trascrizione nei registri immobiliari, partendo dalle disposizioni di cui all’art. 2657 c.c., da cui emerge che gli atti che possono fare ingresso nei registri immobiliari presentano tutti una serie di elementi ricorrenti, riconducibili, oltre che in termini di tratti caratterizzanti degli atti idonei alla pubblicità immobiliare, quali indici rivelatori della vigenza, nel nostro ordinamento, del c.d. principio di autenticità del titolo.</p>	<p><a href="#">CNN, studio n.463/2017</a></p>
<p><b>Impignorabilità e conto corrente dedicato: Consiglio nazionale notariato</b></p> <p>Analizzato il tema dell’impignorabilità delle somme di danaro depositate dal notaio sul conto corrente dedicato, che, secondo l’art. 1, co.65 della legge n. 147 del 2013 “costituiscono patrimonio separato” e “sono impignorabili a richiesta di chiunque”.</p> <p>Sul punto è stato affermato che detta impignorabilità riguarda le sole somme depositate sul conto corrente dedicato di cui al co. 63 e non anche «le altre somme diverse in esso versate» di cui al co. 66-bis della stessa legge, trattandosi di una ipotesi di impignorabilità legata (non al conto corrente, in quanto tale, ma bensì) alla natura di determinate somme (solo quelle di cui al co. 63) incassate dal notaio a diverso titolo ed ivi depositate.</p> <p>È stato altresì affermato che gli unici creditori legittimati a pignorare le somme depositate sul conto corrente dedicato sono i creditori del notaio e non anche i creditori delle parti dell’atto rogato dal notaio.</p>	<p><a href="#">CNN, studio n.515/2017</a></p>
<p><b>Vendita fallimentare: Consiglio nazionale notariato</b></p> <p>Analizzate le disposizioni dell’art 107 della legge fallimentare sulla fase liquidativa della procedura fallimentare ispirate al principio secondo cui la monetizzazione dei diritti del fallito, o meglio del debitore, deve avvenire attraverso le “procedure competitive”, ossia vendite caratterizzate da:</p>	<p><a href="#">CNN, studio n.193/2017</a></p>

# Ordinary Assist

- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"><li>1. un sistema incrementale di offerte;</li><li>2. una adeguata forma pubblicità;</li><li>3. una adeguata forma di trasparenza endoprocessuale;</li><li>4. regole prestabilite e non discrezionali di selezione dell'offerente.</li></ol> |  |
|--|--|